

AUTORITA' UNICA PER I SERVIZI IDRICI E I RIFIUTI (AUSIR)

ASSEMBLEA REGIONALE D'AMBITO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 25/23 DD 23.05.2023

Oggetto: Operazione di integrazione societaria tra CAFC S.p.A. e Acquedotto Poiana S.p.A.: presa d'atto della relazione di stima ex art. 2343 c.c. e sospensione della procedura di subentro.

L'anno 2023 il giorno 23 del mese di MAGGIO alle ore 15.30 presso la sede dell'AUSIR in piazzale Osoppo n. 1, 33100, Udine, a seguito di convocazione dd. 11.05.2023, si è riunita l'Assemblea Regionale d'Ambito. Eseguito l'appello, risultano presenti:

Cognome	Nome	Sindaco del Comune di	Carica	Presente	Assente
Giacomuzzi	Dino	Sedegliano	Vice Presidente	x	
Prevarin	Fabrizio	Andreis	Componente	x	
Urban	Alberto	Campolongo Tapogliano	Componente	x	
Delle Vedove	Andrea	Cordenons	Componente		x
Felcaro	Roberto	Cormons	Componente	x	
Bottecchia	Demis	Fanna	Componente		x
Lenna	Marco	Forni di Sopra	Componente		x
Lazzeri	Paolo	Gorizia	Delegato	x	
Moro	Roberta	Magnano in Riviera	Componente		x
De Sabbata	Elisa	Majano	Componente		x
Venni	Paolo	Monfalcone	Delegato	x	
Steffé	Elisabetta	Muggia	Delegato	x	
D'Altilia	Franco	Palazzolo dello Stella	Componente	x	
Piani	Luca	Palmanova	Delegato	x	
Cairolì	Monica	Pordenone	Delegato	x	
Dri	Andrea	Porpetto	Componente		x
Ros	Yuri	Prata di Pordenone	Delegato	x	
Briz	Daniela	Remanzacco	Componente	x	
Spagnol	Carlo	Sacile	Componente	x	
Fappani	Michele	San Pier d'Isonzo	Delegato	x	
Babuder	Michele	Trieste	Delegato	x	
Meloni	Eleonora	Udine	Delegato	x	
Pascolo	Amedeo	Venzone	Componente	x	

Ai sensi dell'art. 6, co. 2, della L.R. n. 5/2016 e dell'art. 3 dell'Intesa tra Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e Regione del Veneto stipulata in data 30.10.2017, l'Assemblea regionale d'Ambito è integrata da una rappresentanza di componenti con diritto di voto nominati tra i Sindaci dei Comuni della Regione Veneto inclusi nell'Ambito territoriale ottimale regionale, che risultano presenti come di seguito indicato:

Cognome	Nome	Sindaco del Comune di	Carica	Presente	Assente
Maurutto	Flavio	San Michele al Tgl.	Componente	x	
Pivetta	Fausto	Pramaggiore	Componente	x	

La seduta si svolge in modalità a distanza con collegamento telematico secondo le linee guida approvate con decreto del Direttore generale n. 37/2020.

Ai sensi dell'art. 10, co. 2, della L.R. n. 5/2016, partecipa, senza diritto di voto, alla seduta e svolge le funzioni di Segretario verbalizzante il Direttore generale dell'AUSIR ing. Marcello Del Ben.

Il Vice Presidente, constatata la presenza della maggioranza dei componenti facenti parte l'Assemblea regionale d'Ambito, pone in discussione l'argomento indicato in oggetto, sul quale l'Assemblea medesima adotta la seguente deliberazione:

L'ASSEMBLEA REGIONALE D'AMBITO

Richiamata la Legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 recante "Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani" e, in particolare:

- l'art. 3, co. 1, secondo cui «*Sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all' articolo 118, primo comma, della Costituzione, l'intero territorio regionale costituisce l'Ambito territoriale ottimale in conformità agli articoli 147 e 200 del decreto legislativo 152/2006*»;
- l'art. 4, co. 1, secondo cui «*È costituita l'Agenzia denominata "Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti" (di seguito AUSIR), Ente di governo dell'ambito, cui partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni della Regione per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, previste dal decreto legislativo 152/2006*»;
- l'art. 4, co. 5, secondo cui «*L'AUSIR svolge funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull'attività di gestione del servizio idrico integrato...*»;
- l'art. 6, co. 6, secondo cui «*All'Assemblea regionale d'ambito compete l'adozione di ogni decisione non riservata ad altri organi dell'AUSIR*»;
- art 23, co. 2, secondo cui «*Con riferimento al servizio idrico integrato, previa approvazione da parte dell'AUSIR e della Consulta d'ambito del verbale di ricognizione e consegna, l'AUSIR subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi e nella titolarità dei beni mobili e immobili, nei rapporti con il personale, nei contenziosi attivi e passivi che fanno capo alle Consulte d'ambito per il servizio idrico integrato istituite ai sensi dell'articolo 4, commi 44, 45 e 46, della legge regionale 22/2010. Dall'1 gennaio 2017 le Consulte d'ambito sono poste in liquidazione. Le funzioni esercitate dalle Consulte d'ambito sono trasferite in capo all'AUSIR ad avvenuta nomina del Direttore generale ai sensi dell'articolo 10, fermo restando quanto disposto dall'articolo 25, comma 2...*»;

Vista l'Intesa tra Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e Regione del Veneto stipulata in data 30.10.2017, in esecuzione dell'art. 3, co. 2, della L.R. n. 5/2016;

Visto lo Statuto dell'AUSIR e, in particolare, l'art. 1, co. 2, che qualifica l'Agenzia come «ente pubblico economico dotato di autonomia statutaria, organizzativa, amministrativa, contabile, tecnica e patrimoniale»;

Vista la Parte III^A del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che contiene “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche”;

Vista deliberazione dell'Assemblea d'Ambito della Consulta d'Ambito per il Servizio idrico integrato Centrale Friuli (d'ora in poi CATO Centrale) 07 ottobre 2015, n. 19 rubricata “Affidamento del servizio idrico integrato a CAFC SpA quale gestore unico sull'intero ambito territoriale ottimale ai sensi degli artt. 147, 149bis, e 172 DLgs 152/2006 e correlate determinazioni”;

Considerato che:

- la CATO Centrale, con la sopraccitata deliberazione dell'Assemblea d'ambito del 7 ottobre 2015, n. 19 ha disposto:
 - *«l'individuazione, dal punto di vista giuridico-amministrativo, del modello in house providing quale forma di gestione a regime per il servizio idrico integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale Centrale Friuli»;*
 - *«l'individuazione di CAFC S.p.A. quale gestore in house unico d'ambito»* fino al 31 dicembre 2045;
 - *«la prosecuzione delle gestioni salvaguardate di Acquedotto Poiana sino al 31.12.2023 e di CAP Camporosso sino al 31.12.2017, fatte salve le auspicabili integrazioni delle gestioni salvaguardate in CAFC S.p.A. anche prima delle scadenze riportate»* e che *«in ogni caso rimane ferma l'obbligatoria integrazione delle diverse aree gestionali in CAFC S.p.A. in corrispondenza del raggiungimento delle gestioni salvaguardate, esclusa ogni proroga come da normativa vigente».*
- i gestori CAFC s.p.a e Acquedotto Poiana S.p.A., con nota congiunta Prot. CAFC n. 25486/21 del 05.02.2021, hanno comunicato ad AUSIR la loro volontà di realizzare un'operazione di integrazione societaria ed hanno sinteticamente illustrato l'operazione prospettata, allegando altresì il relativo cronoprogramma;
- l'AUSIR, con deliberazione dell'Assemblea regionale d'Ambito n. 9/21 del 23 marzo 2021 avente ad oggetto “Presenza d'atto dell'operazione di integrazione societaria tra CAFC S.p.A. e Acquedotto Poiana S.p.A.”, dopo aver affermato, nelle relative premesse, che tale operazione societaria rappresenta *«un'iniziativa meritevole di apprezzamento e di sostegno da parte di AUSIR»* ha disposto *«di prendere atto della sopra citata nota congiunta dei gestori CAFC S.p.A. e Acquedotto Poiana S.p.A., prot. CAFC S.p.A. n. 25486 dd 05.02.2021 che si allega al presente provvedimento sotto la lettera A per formarne parte integrante e sostanziale».*
- l'AUSIR, con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 14/21 del 15 dicembre 2021 avente ad oggetto “Presenza d'atto del parere legale in merito all'operazione di integrazione societaria tra gestori CAFC S.p.A. e Acquedotto Poiana S.p.A.”, ha disposto:
 - *«di prendere atto del parere del prof. avv. Roberto Cavallo Perin, protocollo di ingresso n. 3781 dd 11.10.2021 che viene allegato al presente provvedimento sotto la lettera “A” per formarne parte integrante e sostanziale»* (così nel p.to 1 del deliberato);
 - *«di stabilire che i gestori Acquedotto Poiana S.p.A. e CAFC S.p.A. possono confermare all'AUSIR la volontà congiunta di concludere l'operazione di integrazione societaria di cui trattasi entro e non oltre la data del 31 marzo 2022, specificando a quale dei due modelli alternativi indicati nel parere di cui al punto precedente intendono aderire e allegando un nuovo cronoprogramma aggiornato degli adempimenti necessari per concludere l'operazione»* (così nel p.to 2 del deliberato);

- *«qualora l'operazione di aggregazione societaria sopra descritta non venga perfezionata dai gestori interessati in tempo utile, l'AUSIR è tenuta ad avviare – entro e non oltre il 30 giugno 2022 – le procedure di subentro del gestore CAFC, con la conseguente determinazione del valore di rimborso da corrispondere all'Acquedotto Poiana, in base ai criteri stabiliti dalla pertinente regolazione dell'ARERA» (così nelle relative premesse).*
- i gestori CAFC S.p.A. e Acquedotto Poiana S.p.A., con nota congiunta Prot. Acquedotto Poiana n. 2372 del 08.06.2022, hanno confermato ad AUSIR la loro volontà di realizzare l'ipotizzata operazione di integrazione societaria allegando altresì un cronoprogramma aggiornato ed hanno comunicato la loro intenzione di optare per il primo modello prospettato nel parere legale del prof. avv. Roberto Cavallo Perin;

Dato che:

- l'art. 13 della "convenzione di gestione tra l'Ente di Governo dell'ambito e Acquedotto Poiana S.p.A." (d'ora in poi convenzione di gestione) disciplina, in conformità alla c.d. "convenzione-tipo" adottata dall'allora AEGSI (oggi ARERA) con deliberazione 23 dicembre 2015 656/2015/R/IDR, la "procedura di subentro del gestore unico d'ambito e corresponsione del valore di rimborso a Acquedotto Poiana S.p.A." (così recita la rubrica del citato art. 13);
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 13.1, *«L'EGA è tenuto ad avviare la procedura di subentro del Gestore almeno 18 mesi prima della scadenza naturale della presente Convenzione e, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dall'avvenuta cessazione, salvi eventuali processi di aggregazione tra i Gestori ai sensi di legge»;*
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 13.4, *«L'EGA individua, con propria deliberazione da sottoporre all'approvazione dell'ARERA, su proposta di Acquedotto Poiana, sentiti i Finanziatori, il valore di rimborso in base ai criteri stabiliti dalla pertinente regolazione dell'ARERA, prevedendone l'obbligo di corresponsione da parte del Gestore subentrante entro il novantesimo giorno antecedente all'avvio del nuovo affidamento. A tal fine, Acquedotto Poiana formula la propria proposta entro i nove mesi antecedenti la data di scadenza della concessione; l'EGA delibera entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta e trasmette all'ARERA la propria determinazione per la sua verifica e approvazione entro i successivi sessanta giorni»;*
- in base al combinato disposto dei commi 2 e 6 del medesimo art. 13, Acquedotto Poiana S.p.A. d'intesa con AUSIR deve compiere una ricognizione dei beni strumentali e delle loro pertinenze necessari per la prosecuzione del servizio, da parte di CAFC, nei territori oggi serviti dal gestore uscente;
- l'AUSIR, in forza dell'art. 14.1 lett. c) della convenzione di gestione, è obbligata a *«garantire lo svolgimento della procedura di subentro nelle modalità e nei tempi previsti dalla normativa vigente»;*

Accertato che:

- l'AUSIR, con deliberazione dell'Assemblea d'Ambito n. 42/22 del 29 giugno 2022 avente ad oggetto "Preso d'atto della conferma della volontà congiunta di CAFC S.p.A. e di Acquedotto Poiana S.p.A. di realizzare il progetto di integrazione societaria e del conseguente aggiornamento del cronoprogramma. Avvio della procedura di subentro di CAFC S.p.A. nelle gestioni dei territori oggi serviti, in regime di salvaguardia, da Acquedotto Poiana S.p.A.", ha disposto l'avvio, ai sensi e per gli effetti del sopra richiamato art. 13 della convenzione di gestione, della procedura di subentro di CAFC S.p.A. nelle gestioni dei territori oggi serviti, in regime di salvaguardia, da Acquedotto Poiana S.p.A.;

- la citata deliberazione n. 42/22 del 29 giugno 2022 stabilisce che *«qualora alla data del 31.01.2023 la procedura di approvazione dell'operazione di integrazione societaria sia stata conclusa da parte di tutti i Consigli Comunali dei Comuni soci di Acquedotto Poiana S.p.A. e da parte della maggioranza dei Consigli Comunali dei Comuni soci di CAFC S.p.A., l'AUSIR disporrà immediatamente la sospensione della procedura di subentro»* (così al p.to 4 del dispositivo);
- i gestori CAFC S.p.A e Acquedotto Poiana S.p.A., con nota congiunta Prot. n. 295 19.01.2023, (Protocollo interno n. 117 del 20.01.2023) hanno informato l'AUSIR sullo stato di avanzamento del processo di aggregazione, fornendo altresì un cronoprogramma aggiornato delle fasi di realizzazione dell'operazione societaria in questione;
- i due gestori, con la nota congiunta da ultimo richiamata, hanno chiesto ad AUSIR *«di voler cortesemente considerare la data del 30.04.2023 come termine di conclusione della procedura di approvazione dell'operazione societaria da parte di tutti i Comuni soci di Acquedotto Poiana S.p.A. e da parte della maggioranza dei Comuni soci di CAFC S.p.A.; al verificarsi di tale condizione, si chiede quindi di voler cortesemente disporre la sospensione della procedura di subentro avviata con la deliberazione dell'Assemblea regionale d'Ambito n. 42 del 29.06.2022»*;
- l'AUSIR, con deliberazione dell'Assemblea d'Ambito n. 8/23 del 16 febbraio 2023 avente ad oggetto *“Operazione di integrazione societaria tra CAFC S.p.A. e Acquedotto Poiana S.p.A.: presa d'atto dell'aggiornamento del relativo cronoprogramma e adempimenti conseguenti anche in relazione a quanto disposto con deliberazione dell'Assemblea regionale d'Ambito n. 42 dd. 29.06.2022”*, ha disposto, tra l'altro, *«2. di accogliere la richiesta formulata congiuntamente dai citati gestori di considerare la data del 30.04.2023 come termine di conclusione della procedura di approvazione dell'operazione societaria da parte di tutti i Comuni soci di Acquedotto Poiana S.p.A. e da parte della maggioranza dei Comuni soci di CAFC S.p.A. e di disporre, al verificarsi di tale condizione, la sospensione della procedura di subentro avviata con la deliberazione dell'Assemblea regionale d'Ambito n. 42 del 29.06.2022; // 3. di prendere atto che la procedura di subentro, non essendosi verificata alcuna condizione per la sospensione della stessa, prosegue e, conseguentemente, di stabilire che Acquedotto Poiana S.p.A. è tenuta a trasmettere all'AUSIR la propria proposta di determinazione del valore di rimborso entro e non oltre la data del 31.03.2023, a meno che ricorra la condizione di sospensione della procedura di subentro di cui al punto precedente del dispositivo»*;

Considerato che:

- CAFC S.p.A. e Acquedotto Poiana S.p.A., come risulta dalla nota congiunta prot. CAFC 69879/23 del 28.04.2023 (Protocollo di ingresso n. 1709 dd. 02.05.2023) allegata alla presente delibera a farne parte integrante e sostanziale (All. A), hanno provveduto a:
 - *«sottoscrivere l'Accordo Vincolante in data 07.02.2023»*;
 - *«produrre e trasmettere da parte dei Comuni soci di Acquedotto Poiana S.p.A. l'istanza di nomina dell'esperto da parte del Tribunale di Trieste. Il Tribunale di Trieste ha designato, con atto N. V.G. 709/2023 del 09.03.2023, il dott. Ivan Jogna Prat esperto per la redazione della relazione di stima della società Acquedotto Poiana S.p.A.»*;
 - *«tutti i Comuni Soci di Acquedotto Poiana S.p.A. hanno deliberato, nel periodo 01.03.2023 – 23.03.2023, in seno ai loro Consigli comunali, il conferimento del 51% delle azioni possedute in Acquedotto Poiana S.p.A. a CAFC S.p.A.»*;
 - *«i medesimi Comuni hanno inoltrato la propria deliberazione consiliare alla Corte dei Conti e ad AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato)»*;

- «gli EELL soci di CAFC S.p.A. che, alla data del 28.04.2023, hanno deliberato l'operazione sono indicati nell'allegato 1 e rappresentano complessivamente 94 Comuni per una quota azionaria del 79,629289%»;
 - «i medesimi Comuni hanno inoltrato la propria deliberazione consiliare alla Corte dei Conti e ad AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato)»;
- Acquedotto Poiana S.p.A. e CAFC S.p.A., nell'accordo vincolante del 07.02.2023 allegato alla presente delibera come parte integrante e sostanziale, hanno convenuto, al relativo art. 13 rubricato "Valutazione delle azioni di Poiana", che:
- «13.1 Le Parti convengono che: // la stima della quota azionaria che potrà essere emessa da CAFC a favore dei Comuni Soci di POIANA nell'ambito dell'operazione di aumento di capitale riservato da liberarsi tramite conferimento di azioni rappresentanti il 51% del capitale sociale di POIANA è pari al 5,619% (cinquevirgolaseicentodiciannove per cento) del capitale sociale di CAFC post CONFERIMENTO, così come risultante dalle perizie di stima del valore di CAFC e POIANA al 31.12.2021 redatte dall'advisor tecnico/contabile all'uopo nominato da CAFC (Allegati 4 e 5) e dal parere positivo di congruità metodologico funzionale sulle perizie stesse redatto dall'advisor di POIANA (Allegato 6); // - per addivenire alla esecuzione del CONFERIMENTO la stima di cui sopra pari al 5,619% (cinquevirgolaseicentodiciannove per cento) non potrà essere inferiore al 5,226% (cinquevirgoladuecentoventisei per cento), né maggiore del 6,012% (seivirgolazerododici per cento) così da accordo tra le Parti; // - nella determinazione del valore economico di POIANA non sono stati considerati premi di maggioranza.*
- 13.2 Le Parti si danno reciprocamente atto che il valore di "concambio" del 51% del capitale sociale di POIANA, nel rapporto con il valore economico puntuale di CAFC, riuscirà determinato - all'interno dell'intervallo di cui al comma 1 che precede - dalla procedura di cui all'art. 2441 comma quarto del codice civile e s.s., in ossequio alla quale, trattandosi di conferimento in natura: // a) CAFC, nei tempi previsti dall'articolo in parola e quindi almeno quindici giorni prima dell'assemblea che sarà chiamata a deliberare l'aumento di capitale, depositerà presso la sede della società la relazione giurata di stima del 51% di POIANA redatta dall'esperto che, su istanza dei COMUNI, sarà designato dal Tribunale competente, unitamente al parere del Collegio Sindacale sulla congruità del prezzo di emissione; // b) il Consiglio di Amministrazione di CAFC, nei tempi previsti dall'articolo 2441 del codice civile e quindi almeno trenta giorni prima dell'assemblea che sarà chiamata a deliberare l'aumento di capitale, approverà e trasmetterà al Collegio Sindacale e al soggetto incaricato della revisione legale la propria relazione degli amministratori che, oltre alle ragioni del conferimento, dovrà illustrare i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione; // c) per la redazione della relazione degli amministratori di cui alla lettera b) che precede CAFC si avvarrà: // - della relazione redatta dall'esperto nominato dal Tribunale competente ai sensi dell'art. 2343 del c.c.; // - di ulteriore analisi valutativa e comparativa delle due società, redatta sempre dal citato advisor tecnico/contabile di CAFC ed oggetto di confronto con il citato advisor tecnico/contabile nominato da POIANA, sulla base della situazione contabile economico-patrimoniale di CAFC aggiornata a data più prossima a quella dell'assemblea di cui alla lettera a) che precede e della relazione redatta dall'esperto nominato dal Tribunale di cui sopra; // - della analisi valutativa e comparativa di CAFC e di POIANA redatta dall'advisor tecnico/contabile all'uopo nominato da CAFC – ed oggetto di confronto con l'advisor tecnico/contabile nominato da POIANA – dalla quale risulterà l'analitica composizione del capitale sociale di CAFC post CONFERIMENTO con l'indicazione delle percentuali di partecipazione di tutti i soci (ad oggi come da allegato 14 al presente ACCORDO VINCOLANTE). // Il numero di azioni di CAFC, da assegnare proporzionalmente ai*

COMUNI per effetto di quanto sopra sarà comunque determinato all'interno dell'intervallo di cui al comma 1 che precede.

13.3 Nel caso in cui, entro la DATA DI ESECUZIONE, si verificassero eventi tali da modificare il valore di CAFC e/o di POIANA e tali da generare uno scostamento che determina un valore delle stesse che non consente di rientrare all'interno dell'intervallo di cui al comma 1 che precede, l'OPERAZIONE non potrà giungere a compimento.

13.4 Nell'ipotesi di cui al comma 3 che precede rimane ferma la facoltà per le Parti di negoziare opportune modalità di adeguamento delle percentuali di capitale da sottoscrivere.

13.5 Le Parti si riservano, inoltre, la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni per una nuova ipotesi di aggregazione tra POIANA e CAFC».

- in coerenza con quanto stabilito dalle sopra riportate previsioni del citato accordo contrattuale, i Comuni soci delle società interessate, nelle delibere consiliari con le quali hanno approvato l'operazione di integrazione societaria in questione, hanno stabilito «*di approvare, con riferimento alle lettera E delle premesse cui si rinvia per il dettaglio, l'intervallo del 7% rispetto alla partecipazione azionaria del 5,226% (cinquevirgoladuecentoventisei per cento) in CAFC S.p.A., spettante nell'insieme ai Comuni soci di Acquedotto Poiana S.p.A., in esito alle valutazioni economico-finanziarie di cui agli Allegati 4 e 5; // 6. di approvare il fatto che si darà corso all'intera operazione se, in esito alla perizia ex art. 2443 c.c., la partecipazione di cui al precedente punto 6 sarà compresa tra il 5,226% (cinquevirgoladuecentoventisei per cento) e il 6,012% (seivirgolazerododici per cento)*» [così ai p.ti 5 e 6 del dispositivo della delibera del Consiglio comunale di Cividale del Friuli n. 6 del 13 marzo 2023 (Comune socio di Acquedotto Poiana S.p.A.) e ai p.ti 5 e 6 della delibera del Consiglio comunale di Codroipo n. 7 del 27 marzo 2023 (Comune socio di CAFC S.p.A.); ma identiche previsioni sono contenute in tutte le delibere dei Comuni che hanno sinora approvato l'operazione di aggregazione di cui si discute];
- L'esperto designato dal Tribunale di Trieste, nella relazione di stima ex art. 2343 cod.civ. del 16 maggio 2023, allegata alla presente delibera a farne parte integrante e sostanziale (All. B), ha affermato che la valutazione del 51% delle azioni di Acquedotto Poiana S.p.A. non può eccedere la seguente valorizzazione: "Valutazione del 51% delle azioni di Acquedotto Poiana S.p.A. – valore di stima: Euro 6.465.000";
- Acquedotto Poiana S.p.A. e CAFC S.p.A. con nota congiunta Protocollo di ingresso n. 1952 dd 18.05.2023 (All. C) comunicano, tra l'altro, che «*A seguito dell'aggiornamento del valore economico di CAFC S.p.A. prima del prospettato ingresso dei Comuni soci di Acquedotto Poiana S.p.A. nonché della relazione redatta dall'esperto designato dal Tribunale ai sensi dell'art. 2343 c.c., asseverata in data 16.05.2023, sul valore economico del 51% di Acquedotto Poiana S.p.A. che è oggetto di conferimento in CAFC S.p.A., la partecipazione azionaria in CAFC S.p.A. spettante nell'insieme ai 12 Comuni soci di Acquedotto Poiana S.p.A. è pari al 5,715%, pertanto all'interno dell'intervallo del $\pm 7,00\%$ rispetto alla partecipazione azionaria del 5,619% posta a base delle deliberazioni degli EELL azionisti delle due società. Tale ultima condizione deve, pertanto, ritenersi soddisfatta*»;
- L'Organo amministrativo di CAFC S.p.A., nella "Relazione illustrativa del Consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 2441, comma 6, del Codice Civile, riguardante la proposta di aumento del capitale sociale mediante conferimento in natura con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, del Codice Civile" approvata con verbale del Consiglio di amministrazione dd. 19.05.2023 e allegata alla presente delibera a farne parte integrante e sostanziale (All. D), (Protocollo di ingresso n. 1982 dd. 22.05.2023) ha determinato la quota azionaria a favore dei soci di Acquedotto Poiana S.p.A. in 5,715%;
- la Corte dei Conti, sez. controllo Friuli Venezia Giulia, con riguardo alle sopra richiamate delibere comunali che hanno approvato l'operazione di integrazione tra Acquedotto Poiana

S.p.A. e CAFC S.p.A., ha valutato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 3 del d.lgs. n. 175/2016, la conformità di tali delibere ai parametri di cui ai commi 1 e 2 del medesimo art. 5 e ha «*valutato, altresì, che non emergono elementi tali da far dubitare la rappresentata sostenibilità finanziaria e convenienza economica dell'acquisizione della partecipazione azionaria e alla luce delle osservazioni e dei richiami formulati in parte motiva, non ravvisa allo stato elementi ostativi al conferimento in CAFC S.p.A. del 51% del capitale sociale azionario di Acquedotto Poiana S.p.A.*» [così Corte dei Conti, sez. contr. Friuli Venezia Giulia, con deliberazione FVG/24/2022/PASP del 4 maggio 2023 con riguardo al Comune di Trivignano Udinese (socio di Acquedotto Poiana S.p.A.) e Corte dei Conti, sez. contr. Friuli Venezia Giulia, con deliberazione FVG/43/2023PASP del 12 maggio 2023 con riguardo al Comune di Dogna (socio di CAFC S.p.A.); nonché di identico contenuto sono tutte le deliberazioni della Corte dei Conti con riguardo a tutte le delibere dei Comuni soci che hanno approvato l'operazione di integrazione tra Acquedotto Poiana S.p.A. e CAFC S.p.A.];

Dato che:

- in considerazione di quanto sopra illustrato, si è realizzata, in conformità a quanto stabilito dall'AUSIR, con deliberazioni dell'Assemblea regionale d'Ambito n. 42 del 29 giugno 2022 e n. 8 del 16 febbraio 2023, la condizione di sospensione della procedura di subentro di cui all'art. 13 della convenzione di gestione;
- alla luce di quanto risulta dalla perizia ex art. 2443 c.c (All. B) e dalla sopra richiamata Relazione illustrativa dell'Organo amministrativo di CAFC S.p.A. (All. D), «*la partecipazione azionaria in CAFC S.p.A. spettante nell'insieme ai 12 Comuni soci di Acquedotto Poiana S.p.A. è pari al 5,715%, pertanto all'interno dell'intervallo del $\pm 7,00\%$ rispetto alla partecipazione azionaria del 5,619% posta a base delle deliberazioni degli EELL azionisti delle due società. Tale ultima condizione deve pertanto ritenersi soddisfatta*» [così affermano i gestori nella sopra richiamata nota congiunta del 18 maggio 2023 (all. C)];
- pertanto, in esecuzione delle due deliberazioni richiamate nel precedente alinea, l'AUSIR dispone la sospensione della procedura di subentro di cui al predetto art. 13 della convenzione di gestione;

Tutto ciò premesso

Con voti unanimi,

L'ASSEMBLEA REGIONALE D'AMBITO DELIBERA

1. le premesse e gli allegati alla presente delibera fanno parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di prendere atto della sopra citata nota congiunta dei gestori CAFC S.p.A. e Acquedotto Poiana S.p.A., Prot. CAFC n. 69879/23 28.04.2023, (Protocollo di ingresso n. 1709 dd. 02.05.2023) che si allega alla presente delibera a farne parte integrante e sostanziale (All. A);
3. di prendere atto che, alla data del 30 aprile 2023, tutti i Comuni soci di Acquedotto Poiana S.p.A., con delibere dei rispettivi Consigli comunali, hanno approvato l'operazione di integrazione societaria e che la predetta operazione è stata altresì approvata dalla maggioranza dei Comuni soci di CAFC S.p.A. con delibere dei rispettivi Consigli comunali;
4. di prendere atto dei pareri favorevoli espressi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, commi 3 e 4 del d.lgs. n. 175/2016, dalla Corte dei Conti, sez. contr. Friuli Venezia Giulia con

riguardo alle delibere comunali che hanno approvato l'operazione di integrazione tra Acquedotto Poiana S.p.A. e CAFC S.p.A.;

5. di prendere atto che la perizia di stima ex art. 2343 cod.civ., allegata alla presente delibera a farne parte integrante e sostanziale (All. B), ha quantificato in Euro 6.465.000 il valore di stima del 51% delle azioni di Acquedotto Poiana S.p.A.;
6. di prendere atto della sopra citata nota congiunta dei gestori Acquedotto Poiana S.p.A. e CAFC S.p.A. (Protocollo di ingresso n. 1952 dd 18.05.2023) che si allega alla presente delibera a farne parte integrante e sostanziale (All. C);
7. di prendere atto che la Relazione illustrativa dell'Organo amministrativo di CAFC S.p.A., allegata a farne parte integrante e sostanziale del presente dispositivo (All. D), ha determinato la quota azionaria a favore dei soci di Acquedotto Poiana S.p.A. in 5,715%;
8. di prendere atto che si è realizzata la condizione di sospensione, relativa alla procedura di subentro di cui all'art. 13 della "Convenzione di gestione tra l'Ente di Governo d'ambito e Acquedotto Poiana S.p.A.", stabilita dall'AUSIR, con deliberazioni dell'Assemblea regionale d'ambito n. 42 del 29 giugno 2022 e n. 8 del 16 febbraio 2023;
9. di disporre, in esecuzione delle deliberazioni richiamate nel precedente punto di questo dispositivo, la sospensione della predetta procedura di subentro;
10. di conferire al Direttore generale il mandato per l'adozione del decreto di sospensione della procedura di subentro e per la conseguente comunicazione di tale decreto ai gestori interessati e a tutti i soggetti che furono destinatari della comunicazione di avvio della predetta procedura di subentro, ricordando in tale comunicazione che l'AUSIR potrà in ogni momento decidere di riavviare la procedura di subentro qualora riscontri uno stallo nel percorso aggregativo ovvero ritardi da rendere verosimile che l'operazione di integrazione societaria non si possa realizzare entro il 31 dicembre 2023;
11. di disporre che gli allegati B e D del presente provvedimento non siano oggetto di pubblicazione nel sito web dell'AUSIR al fine di garantire l'osservanza della normativa vigente in materia di riservatezza di imprese, con particolare riferimento agli interessi industriali e commerciali, prevedendo la loro conservazione agli atti e il loro accesso ai sensi degli articoli 22 e ss. della legge n. 241 del 1990;
12. di trasmettere la presente deliberazione ai Gestori del S.I.I. Acquedotto Poiana S.p.A. e CAFC S.p.A., all'ARERA e nonché a tutti i soggetti che risultano destinatari della comunicazione di avvio della procedura di subentro di cui sopra.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to ing. Marcello Del Ben

IL VICE PRESIDENTE
f.to per. ind. Dino Giacomuzzi